

FONDAZIONE FRANCO SEVERI ETS

Articolo 1

DENOMINAZIONE E DURATA

1. La Fondazione denominata "FONDAZIONE FRANCO SEVERI ETS", (in seguito anche la "Fondazione"), è una fondazione di diritto privato costituita nell'osservanza dei principi costituzionali, della normativa del codice civile, e, in particolare, degli articoli 14 e seguenti, per volontà del sig. SEVERI FRANCO. Essa opera quale ente del terzo settore ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, conformemente ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. La Fondazione deve fare uso, oltre che nella denominazione anche in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "ente del terzo settore" o della sigla "ETS".
3. La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 2

SEDE

1. La Fondazione ha sede in Cesena, all'indirizzo risultante nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
2. La variazione della sede nell'ambito del Comune non costituisce modifica statutaria.

Articolo 3

SCOPI DELLA FONDAZIONE

1. La Fondazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo, in via esclusiva o principale, attività nel settore della tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse storico e artistico di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), ai sensi d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 5, c. 1, lett. f), con riferimento all'ambito della musica meccanica e degli strumenti musicali meccanici.
2. In particolare, per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione si propone di:
 - a) svolgere attività di conservazione, restauro, valorizzazione degli strumenti di musica meccanica;
 - b) istituire e/o gestire, direttamente o indirettamente, un museo di strumenti di musica meccanica, per la loro migliore valorizzazione e per la più ampia diffusione della loro conoscenza;
 - c) promuovere iniziative volte alla salvaguardia ed al recupero degli strumenti di musica meccanica;
 - d) organizzare convegni, conferenze, manifestazioni ed altre iniziative pubbliche, anche di comunicazione (pubblicazioni, siti web ecc.) volte alla diffusione e valorizzazione degli strumenti di musica meccanica;
 - e) stabilire rapporti di collaborazione con altri enti, pubblici e privati, che perseguono fini analoghi;
 - f) formare, promuovere e coordinare operatori nel campo del

Allegato "C"
al n. 33378
di raccolta

restauro e conservazione degli strumenti di musica meccanica, che operino all'interno dell'ente nel perseguimento dei suoi scopi istituzionali;

g) promuovere raccolte di fondi da utilizzare per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

h) svolgere qualsiasi attività la Fondazione ritenga opportuna per il raggiungimento dei propri fini.

3. La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale purché strumentali al raggiungimento delle proprie finalità e nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente.

L'individuazione delle suddette attività compete al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 4

FONDATARE

1. Fondatore dell'ente è il Sig. SEVERI FRANCO, che ha messo a disposizione della Fondazione il patrimonio iniziale necessario per il perseguimento degli scopi istituzionali.

Articolo 5

ORGANI DELLA FONDAZIONE

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) l'Organo di controllo.

Articolo 6

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri, è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi ed a cui competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

2. La composizione è la seguente:

- a) SEVERI FRANCO, componente e Presidente di diritto, e dopo di lui uno dei suoi successori da individuarsi in quello più prossimo dei discendenti in linea retta o, in mancanza, nel più prossimo dei parenti in linea collaterale ed a parità di grado nel più anziano di età, salvo quanto di seguito previsto;
- b) due membri nominati da SEVERI FRANCO e, dopo di lui, nominati nel più prossimo dei discendenti in linea retta o, in mancanza, nel più prossimo dei parenti in linea collaterale ed a parità di grado nel più anziano di età, salvo quanto di seguito previsto;
- c) un componente nominato dal Sindaco pro tempore del "Comune di Cesena", con sede in Cesena, Piazza del Popolo 10, Codice Fiscale 0014 3280 402;
- d) un componente nominato dalla "Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena", con sede in Cesena, Corso Garibaldi 18, Codice Fiscale 0025 1310 405, iscritta al n. 37 del Registro Prefettizio delle Persone Giuridiche di Forlì Cesena.

Nei casi previsti sub lettere a) e b), qualora il designato con grado peggiore non accetti la carica, o rinunci successivamente alla carica, è designato quello di grado successivo; nel caso di più persone in parità di grado, il criterio di priorità è rappresentato dall'età, per cui quello più anziano prevale su quello più giovane.

Qualora i membri della famiglia di Franco Severi disponibili ad accettare la carica non siano in numero sufficiente a comporre il Consiglio di Amministrazione nel numero predefinito, il componente necessario, per il mandato, sarà nominato in via suppletiva dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Cesena. Alla scadenza del mandato si dovrà preventivamente interpellare i membri della famiglia del signor Severi Franco; le regole di nomina suppletiva sono applicabili solo qualora necessarie per integrare il numero dei Consiglieri di Amministrazione.

Qualora Severi Franco volesse rinunciare alla carica di Presidente e componente del Consiglio di amministrazione, egli assumerà la carica di Presidente onorario della Fondazione e contribuirà alla promozione della Fondazione e delle sue iniziative, nonché allo sviluppo dei rapporti istituzionali. Potrà essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

3. Il Consiglio di Amministrazione:

- a) provvede alle attività della Fondazione stabilendone anche le linee generali;
- b) nomina l'Organo di controllo e l'eventuale Revisore legale dei conti, determinandone l'eventuale compenso annuo;
- c) approva il bilancio preventivo e consuntivo di ciascun esercizio;
- d) emana i regolamenti interni per la disciplina dell'attività della Fondazione;
- e) ha facoltà di nominare comitati scientifici, comitati direttivi ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone i compiti;
- f) delibera in ordine al patrimonio della Fondazione;
- g) elegge il Presidente della Fondazione nel caso in cui il Signor SEVERI FRANCO non designi un suo successore destinato a succedergli nella carica di Presidente ai sensi dell'art. 7;
- h) delibera eventuali modifiche al presente statuto;
- i) delibera la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione;
- j) delibera lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

4. Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, delegare parte dei propri poteri, per singoli atti o determinate categorie di atti, ad uno o più Consiglieri Delegati, eventualmente costituendo anche un Comitato Esecutivo e determinandone composizione, poteri e modalità di funzionamento.

5. I membri del Consiglio d'Amministrazione restano in carica per tre esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della carica e possono essere confermati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

6. Il fondatore SEVERI FRANCO rimane in carica fino ad espressa rinuncia.

7. Qualora, durante il mandato, vengano a mancare uno o più Consiglieri, essi sono sostituiti su designazione del rispettivo ente o persona fisica avente diritto alla nomina. I nuovi Consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza di quelli in carica all'atto della loro nomina.

8. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente o su richiesta scritta e motivata di almeno due terzi dei Consiglieri. La convocazione avviene mediante lettera raccomandata, posta elettronica con conferma di ricevimento del messaggio o avviso consegnato brevi manu contenente l'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione. Sono in ogni caso valide le riunioni cui partecipino tutti i consiglieri in carica.

9. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono prese col voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo che per le modifiche statutarie, la trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento dell'ente, casi nei quali è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La partecipazione dei consiglieri alle riunioni può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità del consigliere che partecipa e vota.

10. Ai Consiglieri spetta esclusivamente il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni d'ufficio.

11. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Vicepresidente ed il Segretario.

Articolo 7

PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della Fondazione. Il Presidente della Fondazione è SEVERI FRANCO, vita natural durante e, in caso di sua espressa rinuncia, la persona dal medesimo designata; nel caso in cui la designazione dovesse mancare, il Presidente verrà eletto dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno e resterà in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della carica.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

3. Inoltre, spetta al Presidente di:

a) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio di Ammi-

nistrazione, proponendo gli argomenti da trattare e coordinandone i lavori;

b) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

c) coordinare le attività della Fondazione;

d) firmare ogni atto autorizzato dal Consiglio di Amministrazione;

e) sorvegliare il buon andamento amministrativo della Fondazione.

4. In caso di necessità e/o urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione riferendone allo stesso nella riunione immediatamente successiva.

5. In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni spettano al Vicepresidente.

Articolo 8

ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di controllo, composto da un membro, è nominato dal Consiglio di Amministrazione e scelto tra persone appartenenti alle categorie di soggetti di cui all'art. 2397 C.C.. L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8/6/01, n. 231, qualora applicabili;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, nonché sul suo concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

3. L'Organo di controllo partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

4. L'Organo di controllo rimane in carica per tre esercizi e gli spetta in ogni caso il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni d'ufficio.

Articolo 9

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Qualora vengano superati i limiti previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Il Revisore legale dei conti dura in carica tre esercizi.

Qualora il componente l'Organo di controllo sia iscritto nell'apposito registro Revisori legali dei conti, la revisione legale dei conti può essere affidata allo stesso Organo di controllo.

Articolo 10

PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
 - a) dal fondo di dotazione iniziale rappresentato dalle collezioni conferite dal sig. SEVERI FRANCO;
 - b) dalle liberalità effettuate da privati o enti con espressa indicazione ad incremento del patrimonio.
2. Il patrimonio iniziale, per volontà del fondatore, è vincolato a beneficio della Città di Cesena. Le collezioni conferite dal sig. SEVERI FRANCO possono essere trasferite al di fuori del Comune solo temporaneamente, per finalità compatibili con gli scopi sociali della Fondazione.
3. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 11

FONDO DI GESTIONE

1. Il fondo di gestione di cui la Fondazione si avvale per la realizzazione delle attività istituzionali è composto da:
 - a) rendite e proventi derivanti dal proprio patrimonio;
 - b) rendite e proventi derivanti dalle proprie attività;
 - c) liberalità effettuate da privati o enti che non siano espressamente destinate ad incremento del patrimonio;
 - d) contributi pubblici e/o privati erogati a sostegno dell'attività della Fondazione;
 - e) eventuali avanzi di gestione non destinati ad incremento del patrimonio.
2. Le rendite e le risorse della Fondazione sono impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 12

BILANCIO D'ESERCIZIO - MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE RENDITE

1. L'esercizio sociale della Fondazione ha inizio e termine rispettivamente il primo gennaio ed il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.
2. Entro il 30 (trenta) novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio preventivo dell'anno successivo.
3. Entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione redige ed approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente, dal quale deve emergere la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione.
4. Gli eventuali avanzi di gestione sono unicamente destinati alle attività di interesse generale della Fondazione. Alla Fondazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, patrimonio o capitale.

Articolo 13

LIBRI DELLA FONDAZIONE

1. La Fondazione deve tenere:

- a) il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo, se istituito;
- b) il libro dei verbali dell'Organo di controllo;
- c) ogni altro libro prescritto dalla legge.

Articolo 14

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

1. In caso di scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad altro ETS, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 15

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, del Codice Civile, in quanto compatibili, e delle altre leggi in materia.

Articolo 16

NORMA TRANSITORIA

1. Il Consiglio di Amministrazione in carica al momento dell'approvazione del presente statuto, formato da 7 membri nel rispetto di quanto previsto dal precedente statuto, rimane in carica fino alla naturale scadenza dell'attuale mandato. Solamente dal prossimo mandato la composizione del Consiglio di Amministrazione verrà ridotta a 5 membri, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto.

Firmato: Franco Severi

Firmato: Marco Maltoni Notaio

